

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **311/2005** (ECLI:IT:COST:2005:311)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **CAPOTOSTI** - Redattore: **CAPOTOSTI**

Udienza Pubblica del ; Decisione del **07/07/2005**

Deposito del **22/07/2005**; Pubblicazione in G. U. **27/07/2005**

Norme impugnate: Art. 3, c. 8°, legge 20-6-2003, n. 140.

Massime: **29680**

Atti decisi: **ord. 81/2005**

ORDINANZA N. 311 ANNO 2005

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI; Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 8, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato) promosso con ordinanza dell'8 gennaio 2004 dal Tribunale di Ancona nel procedimento civile vertente tra Giuseppe Pagliani ed altri e Augusto Cortelloni ed altro, iscritta al n. 81 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 luglio 2005 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che con ordinanza dell'8 gennaio 2004 il Tribunale di Ancona, nel corso della causa civile per risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa promossa da Giuseppe

Pagliani ed altri nei confronti dell'avvocato Augusto Cortelloni, all'epoca dei fatti senatore della Repubblica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 8, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), nella parte in cui prevede che, intervenuta la deliberazione della Camera favorevole all'applicazione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, il giudice adotta senza ritardo i provvedimenti indicati al comma 3 e, dunque, nel processo civile pronuncia sentenza con i provvedimenti necessari alla definizione;

che il rimettente deduce, preliminarmente, di essere chiamato a decidere della domanda di risarcimento dei danni avanzata da Giuseppe Pagliani, Eufemia Milelli e Domenico Pasquariello, tutti magistrati in servizio presso il Tribunale di Modena, in relazione alla pubblicazione, sul quotidiano "Nuova Gazzetta di Modena", di una intervista in cui il senatore Augusto Cortelloni, due giorni dopo la lettura del dispositivo della sentenza con cui era stato definito in primo grado un procedimento penale in materia di abusi sessuali su minori, aveva attribuito loro, in quanto membri del collegio giudicante, comportamenti contrari ai doveri inerenti all'esercizio della funzione giudiziaria;

che il Senato della Repubblica, con delibera del 26 novembre 2003, in accoglimento della istanza direttamente formulata dall'interessato, ha dichiarato ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost. che i fatti oggetto del procedimento concernono opinioni espresse nell'esercizio della funzione parlamentare e sono perciò insindacabili;

che con il medesimo atto introduttivo del presente giudizio incidentale di legittimità costituzionale il Tribunale di Ancona ha proposto conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato avverso la predetta delibera del Senato della Repubblica, conflitto dichiarato ammissibile da questa Corte con ordinanza n. 56 del 2005;

che, ad avviso del rimettente, l'art. 3, comma 8, della legge 20 giugno 2003, n. 140, là dove <<obbliga il giudice ad uniformarsi alla delibera del Parlamento, assolvendo il convenuto da ogni responsabilità in merito ai fatti per cui è causa, in ragione di un privilegio privo di ogni giustificazione istituzionale>>, violerebbe gli artt. 3 e 24 della Costituzione, poiché darebbe luogo ad una <<disparità di trattamento in danno delle parti che pretendono un risarcimento assumendo una lesione ai propri diritti personali a causa di una immeritata invettiva>>; violerebbe altresì l'art. 101 della Costituzione, in quanto <<norma di rango inferiore rispetto alla disposizione di cui all'art. 68 della Costituzione, che pone limiti alla insindacabilità>>;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o, comunque, di infondatezza della questione.

Considerato che il Tribunale di Ancona censura l'art. 3, comma 8, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), nella parte in cui <<obbliga il giudice ad uniformarsi alla delibera del Parlamento, assolvendo il convenuto da ogni responsabilità in merito ai fatti per cui è causa, in ragione di un privilegio privo di ogni giustificazione istituzionale>>, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, poiché determinerebbe una <<disparità di trattamento in danno delle parti che pretendono un risarcimento assumendo una lesione ai propri diritti personali a causa di una immeritata invettiva>>; nonché per contrasto con l'art. 101 della Costituzione, in quanto <<norma di rango inferiore rispetto alla disposizione di cui all'art. 68 della Costituzione, che pone limiti alla insindacabilità>>;

che, come risulta dal testo dell'ordinanza di rimessione appena riportato, il dubbio di costituzionalità è prospettato in modo meramente assertivo, tanto più in quanto le

argomentazioni svolte dal giudice *a quo* riguardano esclusivamente il conflitto di attribuzione sollevato con lo stesso atto, conflitto dichiarato ammissibile con ordinanza di questa Corte n. 56 del 2005;

che, dunque, indipendentemente da ogni considerazione in merito alla circostanza che il giudice *a quo* ha altresì proposto conflitto di attribuzione avverso la delibera di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica, la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per omessa motivazione in ordine ai parametri costituzionali evocati (cfr., *ex plurimis*, ordinanze n. 23 del 2005 e n. 442 del 2002).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 8, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione, dal Tribunale di Ancona con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.